

MARCO FOLICALDI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA  
CONTRATTUALE  
ELABORAZIONE CONTABILE

## Circolare n.16 del 04.07.2017 MANOVRA CORRETTIVA: Le novità introdotte con la conversione in legge

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la legge di conversione del DL n. 50 del 24.04.2017 è stata definitivamente approvata dalle Camere.

Tra le novità segnaliamo l'introduzione di una nuova disciplina in materia di lavoro **occasionale** che prevede la trasformazione in lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel caso di superamento del limite di 2.500 euro l'anno o 280 ore di lavoro nell'arco dello stesso anno civile. Il rapporto verrà formalizzato tramite l'utilizzo di un apposito **"libretto di famiglia"** con riferimento alle prestazioni rese per piccoli lavori domestici e assistenziali e tramite un **"contratto di prestazione occasionale"** negli altri casi.

Di seguito, **illustriamo le conferme e le modifiche** apportate dalla legge di conversione al DL n. 50/2017.

### Novità confermate o modificate in materia fiscale

---

#### Aumento aliquote IVA

Viene revisionata la clausola di salvaguardia IVA prevista dalla legge n.190/2014 nei termini che seguono:

- con riferimento all'**aliquota ordinaria** (22%) viene previsto:
  - ✓ un **aumento del 3%** a decorrere dal 01.01.2018;
  - ✓ un **ulteriore aumento dello 0,4%** dal 01.01.2019;
  - ✓ una **riduzione di 0,5%** a decorrere dal 01.01.2020;
  - ✓ la **fissazione al 25%** dal 01.01.2021;
  
- con riferimento all'**aliquota ridotta** (10%) viene previsto:
  - ✓ un **aumento del 1,5%** a decorrere dal 01.01.2018;
  - ✓ un **ulteriore aumento dello 0,5%** dal 01.01.2019;
  - ✓ una **aumento di 1%** a decorrere dal 01.01.2020.

Viene **prorogato dal 2018 al 2019**, invece, **l'aumento delle accise sulla benzina / gasolio** (per assicurare maggiori entrate almeno pari a 350 milioni).

#### Estensione split payment

Viene esteso il **meccanismo di scissione dei pagamenti** ("split payment"), (nostra circolare n° 6 del 28.01.2015) a **decorrere dal 01.07.2017** (e fino a

MARCO FOLICALDI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA  
CONTRATTUALE  
**ELABORAZIONE CONTABILE**

quando scade la proroga concessa dall'UE) con riferimento alle seguenti operazioni:

- 1. società controllate** direttamente dalla **Presidenza del Consiglio** e dai **Ministeri**;
- 2. società controllate** da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni;
- 3. società controllate direttamente o indirettamente** dalle società di cui ai punti 1 e 2 anche se queste rientrano tra le società quotate o fra i soggetti della PA già interessati dallo split payment;
- 4. società quotate** nell'indice FTSE MIB;
- 5. compensi per prestazioni di servizi soggetti a ritenuta.**

Viene stabilito che il meccanismo di split payment si applica anche per le **cessioni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della PA** per i quali **i cessionari o i committenti non sono debitori IVA** (secondo le modalità che verranno definite con apposito decreto).

La legge di conversione stabilisce che, su richiesta del cedente o prestatore, le controparti sono tenute al **rilascio di un documento che attesti la loro riconducibilità ai soggetti cui si applicano le disposizioni in materia di split payment**. Si esclude, inoltre, l'applicazione dello split payment agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

Vengono ulteriormente **accelerati i rimborsi da conto fiscale** per i soggetti passivi d'imposta a cui si applica lo split payment (a partire dal 01.01.2018).

## **Detrazioni, fatturazione e compensazioni E visto di conformità**

In materia di **detrazione IVA** viene stabilito che il diritto sui beni ed i servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è **esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** (in precedenza il termine si estendeva alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di costituzione del diritto).

In materia di **fatturazione**, viene previsto che le fatture IVA di acquisto devono essere annotate nel registro **anteriormente alla liquidazione periodica** nella quale è **esercitato il diritto alla detrazione** della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di

MARCO FOLICALDI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA  
CONTRATTUALE  
**ELABORAZIONE CONTABILE**

ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno (in precedenza il termine ora coincidente con la liquidazione periodica era fissato alla dichiarazione annuale).

In materia di **compensazioni IVA** il limite per l'apposizione del visto di conformità si abbassa **da 15.000 a 5.000 euro**.

Introdotta, inoltre, **l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per i soggetti IVA che intendono effettuare la compensazione:**

- del **credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA** (viene eliminato il precedente limite di esenzione sino a 5.000 euro annui);
- dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Viene inoltre previsto il **divieto di utilizzare la compensazione per il pagamento di somme iscritte a ruolo in base all'atto di recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati** e lo **scarto del modello F24** nel caso in cui il credito d'imposta utilizzabile in compensazione sia **superiore all'importo previsto dalle norme che fissano il limite massimo** dei crediti compensabili.

## ACE

In materia **ACE**, si segnala lo **stralcio della finestra mobile**, che avrebbe comportato il **calcolo dell'agevolazione sulla base dei soli incrementi intervenuti in una precisa finestra di tempo**.

**Vengono in contropartita ridotte le aliquote del beneficio al 1,5%** a partire dall'ottavo periodo d'imposta, mentre per il periodo in corso al 31.12.2017 è fissata al **1,6%** anziché al 2,3%.

## Pignoramenti immobiliari

Viene estesa la **possibilità di procedere all'esecuzione immobiliare nel caso in cui il valore dei beni** (complessivi) non sia **inferiore a 120.000 euro** (in precedenza il valore del singolo bene doveva essere superiore a 120.000 euro).

## Indicatori sintetici di affidabilità

A seguito dell'abolizione degli studi di settore viene introdotto un **sistema di indicatori sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti a cui sono**

MARCO FOLICALDI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA  
CONTRATTUALE  
**ELABORAZIONE CONTABILE**

**correlati specifici benefici.** Gli indici riguardano esercenti di arti, impresa o professioni e sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta. **I valori saranno compresi tra 1 a 10 e indicheranno il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente anche ai fini dell'accesso al regime premiale.**

Il regime premiale comprende:

- **l'esenzione dal visto relativamente all'IVA** per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui e alle imposte sui redditi e all'IRAP per un importo non superiore a 20.000 euro annui;
- esonero dal visto relativamente ai **rimborsi IVA** fino a 50.000 euro annui;
- **esclusione dall'applicazione del regime delle società non operative;**
- **esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici;**
- anticipazione di **almeno un anno dei termini di decadenza dal potere di accertamento;**
- **esclusione dalla determinazione sintetica del reddito** complessivo a condizione che il reddito accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.

## Reclamo e mediazione

Viene disciplinato **l'aumento a 50.000 euro** (dal 01.01.2018) del limite al di sotto del quale è **obbligatorio esperire il tentativo di mediazione e reclamo** prima di ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale (attualmente 20.000 euro). La legge di conversione ha escluso dalla mediazione i tributi che costituiscono risorse tradizionali UE.

## Definizione liti pendenti

Viene prevista la possibilità di **definire con stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora tutte le liti con costituzione in giudizio avvenuta entro lo scorso 24.04.2017.**

Per le **liti che hanno ad oggetto le sole sanzioni** (a titolo esemplificativo, impugnazione di un atto di irrogazione delle sanzioni) viene disciplinata la **possibilità di definire il contenzioso con il pagamento di una somma pari al 40% della sanzione contestata.**

Per accedere alla nuova misura di definizione sarà necessario **procedere alla presentazione di apposita domanda entro il prossimo 30.09.2017.** Il **pagamento rateale** delle somme definite sarà ammesso solo nel caso in cui il **valore della controversia sia superiore a 2.000 euro.**

MARCO FOLICALDI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA  
CONTRATTUALE  
**ELABORAZIONE CONTABILE**

La legge di conversione ha previsto la possibilità, per gli enti locali, di introdurre disposizioni per la definizione delle liti relative ai propri atti con **abbattimento delle contestazioni relative alle sole sanzioni al 40%** dell'importo complessivo e lo **stralcio delle sanzioni relativamente alle contestazioni in materia di tributi.**

## Lavoro accessorio

La legge di conversione del DL ha disciplinato l'introduzione di un **istituto sostitutivo del lavoro accessorio.** Secondo quanto previsto dal nuovo decreto possono essere definite prestazioni occasionali le attività lavorative che danno luogo a **compensi non superiori a 5.000 euro**, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori, **5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori e 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.** Nel caso di superamento di tali limiti (o prestazione resa per più di 280 ore annuali), il lavoratore deve considerarsi assunto a tempo indeterminato.

Il prestatore ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica, ed ha l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS.

Con riferimento alle condizioni ed agli obblighi, il nuovo istituto prevede:

- la **registrazione obbligatoria** in un apposito portale INPS;
- l'acquisto, per le prestazioni richieste dalle famiglie, di un **libretto di famiglia prefinanziato e nominativo** (per lavori domestici, di insegnamento o assistenza);
- per tutte le altre ipotesi il datore di lavoro dovrà stipulare un **contratto di prestazione occasionale;**
- almeno un'ora prima della prestazione il datore di lavoro dovrà effettuare una **comunicazione all'INPS.**

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse ed emetterà nei prossimi giorni apposite circolari monografiche sugli argomenti di maggior impatto.***

Cordiali saluti

**Dott. Folicaldi Marco**